

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Primo Maggio n.25

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: guidodelre@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 31 Dicembre 2018

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter trimestrale che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U. n.12 del 31.07.2018 - Inadempimenti in caso di iscrizioni al Campionato di Serie D

Con C.U. n. 12 del 31 luglio 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un'affiliata e del suo legale rappresentante responsabile di non aver provveduto regolarmente al deposito della fideiussione bancaria entro il primo termine fissato dalla normativa federale in tema di iscrizioni al Campionato di Serie D, e comunque non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del detto incombenza, ha accolto il deferimento e per l'effetto applicato le sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda precisando che *"..In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (12 luglio), la Società è considerata comunque inadempiente e l'inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva.."*.

-CORTE SPORTIVA DI APPELLO FEDERALE

C.U.n.15 del 07.08.18 - Condotta aggressiva e violenta del dirigente addetto all'arbitro

Con C.U. n. 15 del 7 agosto 2018 la Corte Sportiva d'Appello della FIGC si è espressa in merito al ricorso proposto da un tesserato avverso la sanzione dell'inibizione comminatagli in primo grado. La Corte, valutata la condotta del dirigente addetto all'arbitro che dopo essere stato invitato dall'arbitro alla riparazione di un buco che si trovava nella rete della porta a seguito di un gol, protestava urlando e sostenendo che la segnatura non fosse mai avvenuta, ha respinto il ricorso confermando la sanzione comminata precisando che *".. La condotta posta in essere [...] non può quindi essere ritenuta meramente irrispettosa o irrispettosa, essendo questa sfociata in una vera e propria aggressione verbale nei confronti del Direttore di gara, chiaramente percepita da una parte della tifoseria della squadra di casa che per l'occasione ha protestato vivacemente nei confronti dell'Arbitro proferendo, tra l'altro, espressioni offensive ed irrispettose .."*.

C.U. n. 25 del 27.08.2018 - Inammissibilità dell'impugnazione proposta

Con C.U. n. 25 del 27 agosto 2018 la Corte Sportiva d'Appello definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da un'affiliata avverso la decisione assunta in secondo grado dalla competente Corte Sportiva d'Appello territoriale, rilevando che l'impugnazione era già stata proposta avanti all'organo competente e quindi già oggetto di decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso precisando che un ulteriore ricorso avanti a questa corte rappresenta un mezzo di impugnazione non consentito dalla normativa di settore secondo la quale la decisione nel merito della Corte Sportiva

Territoriale esaurisce le possibilità di intervento degli organi di Giustizia Sportiva, non essendo ammissibile un secondo giudizio d'appello fondato peraltro, come si è osservato, sulle stesse motivazioni.

C.U. n. 44 del 30.10.2018 - Esecuzione della sanzione comminata al calciatore

Con C.U. n. 44 del 30 ottobre 2018 la Corte sportiva d'Appello della FIGC in accoglimento del ricorso proposto da un'affiliata avverso la sanzione della perdita della gara comminata dal giudice sportivo per posizione irregolare di un calciatore, ha motivato la decisione sulla base di quanto disposto dalle NOIF con riferimento particolare alle giornate di squalifica, ancora da scontare, comminate a carico di un calciatore che in luogo dell'età non avrebbe potuto più qualificarsi come giocatore "Primavera" precisando che la squalifica andava scontata, così come avvenuto, non partecipando ad una gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza [...] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 comma 6 C.G.S. che, testualmente, recita: *".....qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione o categoria di appartenenza, in caso di attività del settore per l'attività giovanile e scolastico, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza....."*

Con C.U. 48 - Istituto della continuazione

Con C.U. 48/CFA la Corte Federale d'Appello ha pubblicato i motivi relativi alla decisione del 26.04.2018 con la quale si era pronunciata sul ricorso presentato dalla società US Arezzo avverso le sanzioni inflitte con provvedimento del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in relazione al mancato rispetto di determinati adempimenti imposti alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico.

La reclamante deduceva tre motivi a sostegno delle proprie ragioni: (i) improcedibilità del deferimento (ii) erronea ricostruzione dei fatti/valutazione delle prove/applicazione delle norme di diritto (iii) omessa motivazione del ragionamento seguito per la determinazione e quantificazione della pena.

La CFA accoglieva parzialmente il ricorso nell'ultimo dei tre punti, riconoscendo la necessità di applicazione del vincolo di continuazione ai fini della quantificazione della pena, non potendosi ricorrere al mero cumulo materiale della pena in relazione alle incolpazioni contestate e riconoscendo dunque l'erronea irrogazione da parte del TFN di un'ammenda prevista, invece, in alternativa alla penalizzazione.

La CFA riduceva così la sanzione inflitta della penalizzazione di 6 punti e ammenda di Euro 1.000,00 euro a semplice penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella ss 18/19 in corso.

DECISIONI F.I.P.

-TRIBUNALE FEDERALE FIP

C.U. n. 77 del 30.07.2018 – Mancata autorizzazione al trasferimento della sede societaria

Con C.U. n. 77 del 30 luglio 2018 il Tribunale Federale della FIP esprimendosi sul ricorso presentato da un'affiliata avverso la delibera assunta dal Consiglio Federale che rigettava l'istanza presentata per il trasferimento della sede legale societaria, nel medesimo comune di altro sodalizio sportivo, per ragioni di opportunità e di carattere economico/imprenditoriale, ha respinto il ricorso ritenendo immune da censure la delibera impugnata in quanto correttamente il Consiglio Federale ha applicato l'art. 148 del Regolamento Organico che stabilisce che *"..Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.."*

C.U. n. 79 del 02.08.2018 – Elusione del sistema informatico fiponline

Con C.U. n. 79 del 2 agosto 2018 il Tribunale Federale della FIP pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un tesserato CIA responsabile di aver forzato il sistema informatico fiponline al fine di correggere la sua qualifica di arbitro che risultava essere di categoria inferiore, ha sanzionato il soggetto deferito con la sospensione per giorni 10 precisando che sebbene il tesserato *"..si sia limitato a correggere un errore, attribuendosi una qualifica corretta, [...] tale comportamento costituisce comunque un evidente violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, in quanto il deferito avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al preposto servizio di assistenza informatica.."*

C.U. n. 483 del 23.10.2018 - Ipotesi di doppio tesseramento

Con C.U. n. 483 del 23 ottobre 2018 il Tribunale Federale della FIP intervenendo nel procedimento disciplinare avviato a carico di un tesserato responsabile di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva con un'affiliata tacendo di essere tesserato con un diverso codice fiscale per altra società, ha applicato al giocatore la sanzione dell'inibizione per tre mesi rilevando che la responsabilità del tesserato è emersa chiaramente considerato che quest'ultimo nonostante fosse a conoscenza dell'erronea indicazione del codice fiscale nel nuovo tesseramento ha sottaciuto la circostanza determinando così presso gli Uffici Federali una situazione di doppio tesseramento in capo ad un medesimo soggetto in danno del sodalizio di originaria appartenenza.

DECISIONI C.O.N.I.

-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Decisione n. 40 del 18.07.2018 – Mancanza di legittimità attiva

Con Decisione n. 40 del 18 luglio 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un'affiliata che ritenendosi parte del giudizio instaurato in via incidentale avanti al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti dal Giudice Sportivo, richiedeva l'annullamento del provvedimento di inammissibilità per mancanza di legittimazione attiva emesso dall'organo di secondo grado. Il Collegio, confermando che una mera comunicazione inoltrata dal TFN Sez. Tesseramenti anche alla ricorrente non può rappresentare idonea circostanza a far ritenere la società parte di quel giudizio, ha respinto il reclamo precisando che, tenuto conto dell'instaurata procedura ai sensi dell'art. 33 comma 18 lett. b) *"..i soggetti non espressamente individuati, seppur portatori di un interesse indiretto, non sono legittimati a proporre ricorso, né tanto meno il relativo reclamo in appello.."*

Decisione n. 59 del 19.09.2018 - Abbreviazione termini – violazione del diritto di difesa

Con Decisione n. 59 del 19 settembre 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale che aveva comminato a suo carico la squalifica fino al 30 giugno 2020, ha accolto il ricorso riconoscendo l'avvenuta violazione da parte dell'organo di secondo grado del diritto di difesa del ricorrente per aver applicato la disposizione federale che imponeva l'abbreviazione dei termini di impugnazione dinnanzi agli organi di giustizia sportiva alle ore 12 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, precisando che *"La sanzione di squalifica irrogata nel caso di specie è pari a 25 mesi (fino al 30 giugno 2020) e l'applicazione della Delibera ha l'effetto di ridurre a 48 ore il termine per predisporre e attivare l'atto di impugnazione da parte del ricorrente. Tale ristrettissimo termine costituisce [...] una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva"*.

Decisione n. 68 del 12.10.2018 - Inadempimento e competenza degli organi federali sotto il profilo disciplinare

Con decisione n. 68 del 12 ottobre 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da un tesserato FISE avverso la decisione di secondo grado che lo aveva condannato alla sanzione della sospensione da ogni attività federale in relazione a quanto accaduto con riferimento ad un accordo sottoscritto per la compravendita di un cavallo poi successivamente risolta consensualmente, ha rigettato l'eccezione di giurisdizione del Giudice federale sollevata dal ricorrente riconoscendo nella vicenda un carattere meramente privatistico precisando che *"È indubbio che della vicenda dell'inadempimento e, segnatamente, della mancata restituzione della somma versata [...] e del mancato pagamento degli effetti"*

cambiari, possa occuparsi il Giudice civile. Ciò non toglie che gli organi federali, in quegli stessi fatti, possano scorgere dei profili rilevanti sotto l'aspetto disciplinare, laddove risultino violati principi e regole propri dell'ordinamento federale".

-APPROFONDIMENTI

LA CAMERA DI COMPENSAZIONE E LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MERCATO

A cura dell' Avv. Guido Del Re

I Comunicati Ufficiali emanati dalla FIGC, regolano ogni anno i termini e le "regole" del calciomercato.

Quando le società danno vita al cd. "calciomercato" con relative trattative di cessione e/o acquisto di calciatori non avviene un vero e proprio passaggio di denaro da una squadra ad un'altra in quanto i rapporti economici tra le stesse vengono regolati e definiti in "compensazione" tramite le leghe di competenza.

Ogni anno vengono identificate due finestre di calciomercato, suddivise in sessione estiva e sessione invernale, in ciascuna delle quali viene previsto il valore dell'acconto da versare al momento del perfezionamento dell'acquisto nonché il numero di rate (per il saldo, che deve essere garantito mediante l'utilizzo di crediti esistenti presso la Camera di Compensazione, ovvero attraverso fideiussioni bancarie o assicurative).

A seconda del momento in cui è effettivamente avvenuto l'acquisto sono altresì previste delle scadenze tassative per regolarizzare la propria posizione in Lega (con la compensazione dei crediti o la presentazione delle fideiussioni), superate le quali la Lega fa decadere il visto di esecutività al trasferimento.

La camera di compensazione prevede la possibilità che la società cedente possa concedere delle dilazioni di pagamento alla società acquirente, con le seguenti limitazioni: 1) fra squadre di Serie A è possibile arrivare ad un massimo di 5 anni; 2) laddove il rapporto sia fra una squadra di Serie A ed una di Serie B, ovvero fra squadre di Serie B, la dilazione massima consentita è di 3 anni; 3) le squadre di Lega Pro possono cedere contratti a squadre di Serie A o Serie B con una dilazione fino a 3 esercizi, mentre fra squadre appartenenti alla Lega Pro il limite massimo è di 2 anni.

La FIGC ha inoltre previsto l'ammontare delle singole rate: 5 rate: le ultime due non possono superare il 50% del totale; 4 rate: l'ultima non può superare il 50% del totale; 3 rate: l'importo della terza deve essere inferiore alla prima e la seconda non può superare il 70% del totale (una situazione standard potrebbe essere 30/40/30); 2 rate: la seconda non può essere superiore al 50% del totale.

I pagamenti dilazionati devono essere sempre garantiti dalla società acquirente tramite fideiussioni bancarie o assicurative, per le squadre di Serie A e B, e garanzie bancarie a prima richiesta per le squadre di Lega Pro. Le squadre di Serie A possono anche utilizzare, previa autorizzazione della Lega Serie A, la cessione dei crediti derivanti dai diritti televisivi per la stagione in corso quale garanzia per coprire i propri impegni. Il rapporto di credito/debito rimane però diretto fra le squadre di calcio, le garanzie

vengono invece rilasciate per il tramite della Lega anche allo scopo di consentire Pertanto le trattative di cessione o acquisto di calciatori non danno vita a veri e propri passaggi di denaro da una squadra ad un'altra ma ad una definizione degli stessi in "Camera di compensazione" tramite le leghe di competenza.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

-Champions, i ricavi dal ranking storico: quanto incasseranno le italiane

La prima stagione dopo la riforma della Champions League vedrà un nuovo sistema di distribuzione: un elemento fondamentale sarà la storia di ciascun club.

Il ranking storico è stata la maggiore novità introdotta a livelli di premi: il 30% dei premi verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali. Parliamo della percentuale maggiore (insieme agli importi fissi relativi alle prestazioni), per una cifra da distribuire pari a 585 milioni di euro.

Come è stilata la classifica? Oltre ai punti coefficienti accumulati durante questo periodo, la classifica include dei punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe.

Sulla base di questi parametri è stata stabilita una classifica, col totale di 585,05 milioni di euro diviso in 'quote di coefficiente'. Ogni quota di coefficiente vale 1,108 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (1,108 milioni di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente (35,46 milioni di euro).

Intanto, la classifica vede in testa il Real Madrid, seguito da Barcellona e Bayern Monaco: nella top 10 trovano spazio anche Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Juventus, Porto, Arsenal e Benfica. Fuori dalle prime 10 alcune big come PSG (11esimo), Manchester City (14esimo), Liverpool (15esimo): tra le italiane che parteciperanno alla prossima Champions League, l'Inter è 22esima, il Napoli 28esimo e la Roma 32esima (il Milan è invece 15esimo).

-Roma, le plusvalenze dell'era Pallotta: dal 2012 incassati oltre 400 milioni

La Roma si avvia a chiudere il mercato estivo con plusvalenze già a livello record. La cessione di Kevin Strootman all'Olympique Marsiglia ha infatti generato ulteriore guadagno per il club.

Nel dettaglio, dopo la vendita del centrocampista olandese, nell'era Pallotta (dal 2012 ad oggi) la Roma ha incassato circa 435 milioni di euro in plusvalenze per cessioni dei giocatori.

Il mercato dell'estate 2018 ha visto diverse cessioni, alcune delle quali però dovrebbero essere inserite nel bilancio al 30 giugno 2018, come quella di Nainggolan (circa 31,9 milioni).

Dal 2012 la Roma ha avuto 360 milioni di plusvalenze (non abbiamo considerato quelle del 2018/19 non potendo fare stime per il fatturato) su un totale di 1,4 miliardi di fatturato: la percentuale derivante dalle cessioni dei giocatori è quindi del 24,3%.

L'impatto maggiore è stato nel bilancio al 30 giugno 2017, in cui le plusvalenze sono

valse 95,1 milioni su 278,4 milioni di fatturato, ovvero il 34,2%.

Impatto minore, invece, nella stagione 2014/15, con “solo” 38,4 milioni di plusvalenze su 225,3 milioni di fatturato (pari al 17% del totale).

-MotoGP 2019: nuove regole su caschi, freni e velocità in pit-lane

Per perfezionare gli standard di sicurezza la GP Commission ha stabilito nuove regole anche in materia di omologazione dei caschi. La Federazione Motociclistica Internazionale ha deciso un'omologazione unica per tutti i caschi. Alcuni produttori hanno già completato i test, altri effettueranno i test nelle prossime settimane. A Valencia sarà diramato un elenco dei caschi che sono stati approvati attraverso il programma di omologazione della Federazione e quelli la cui procedura è ancora in corso. Sono state approvate specifiche più dettagliate nei materiali utilizzati per i tubi dei freni e le pompe dei freni. Infine l'ultima modifica al regolamento riguarda il rispetto dei limiti di velocità in pit-lane. Al momento esiste una multa standard di € 200 per il superamento del limite di velocità della corsia dei box. Dal 2019 i Commissari FIM potranno imporre sanzioni pecuniarie di entità maggiore per le infrazioni ripetute durante lo stesso GP o nel corso della stagione.

-Il gioco d'azzardo in Italia: ecco i dati per il 2018

Il circuito del gioco d'azzardo durante il 2017 ha raggiunto la cifra record di 101,8 miliardi di euro nel nostro Paese. Si tratta della somma delle parti che includono ogni segmento relativo al gioco: lotterie, gratta e vinci, macchinette slot, ippica, scommesse sportive, tra cui ovviamente il calcio, gioco online. Una spesa imponente, soprattutto se rapportata ai dati che tra il 2014 e il 2016 sono passati da 84,5 miliardi di euro fino a 97,6 per il 2016.

Le vicissitudini del 2018 sul piano legislativo sono stati caratterizzati dalla introduzione del Decreto Dignità che è entrato in vigore nel mese di Luglio. Il Decreto Dignità tra le altre cose, impone il divieto di pubblicità in ogni forma agli operatori con licenza AAMS generando una situazione asimmetrica nella UE. Una condizione ancora non definita che per molti operatori hanno interpretato come un tradimento ingenerando ricorsi amministrativi attualmente in fase di istruttoria in sede UE.

Tuttavia a partire dal primo gennaio 2019 molte cose potrebbero cambiare, visto che all'interno del Decreto Dignità, dello scorso luglio, ci sono degli adeguamenti che devono essere compiuti onde evitare multe e sanzioni amministrative. Tra le più importanti novità c'è sicuramente quella del divieto alla pubblicità per il gioco d'azzardo e il betting online. Anche la Lega Calcio si è detta preoccupata, visto che alcune società e club di serie A, hanno tra i main sponsor, accordi stipulati negli anni passati, con contratti di esclusiva per l'immagine. Staremo a vedere come si concluderà questa faccenda.

-A DAZN i naming rights della fermata M5 San Siro

Dazn, la piattaforma di sport online e in streaming si è aggiudicata i naming rights della fermata San Siro della linea 5 della metropolitana di Milano. Dazn prende così il posto di Mediaset Premium, che aveva sponsorizzato la stazione della linea lilla di San Siro a

partire dalla primavera del 2015. Dazn ha partecipato all'avviso pubblico e «affiancherà» fino al 2021 (per la cifra di 170mila euro all'anno) la stazione con nome, logo e marchio.

Il capolinea della lilla diventerà così «San Siro Stadio Dazn», con conseguente sostituzione delle mappe della linea, la personalizzazione esclusiva degli spazi interni della fermata con grafiche pubblicitarie, oltre all'installazione di sei monitor led wall di varie dimensioni all'interno degli spazi della stazione, utili in caso di proiezioni.